



Regione MARCHE
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-20 – BANDO MISURA 14 – BENESSERE DEGLI ANIMALI

Sotto Misura 14.1 “Pagamento per il benessere degli animali”;

Obiettivi

La sottomisura è finalizzata ad incoraggiare gli agricoltori ad adottare elevati standard per gli animali da allevamento, andando oltre i requisiti obbligatori di baseline e di gestione ordinaria mediante operazioni che non sarebbero altrimenti impiegate dagli allevatori .

Destinatari del bando

Agricoltori singoli o associati in attività, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, titolari di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche e detentori di animali della specie bovina, ovina e suina.

Annualità

2016

Dotazione finanziaria assegnata

Euro 1.000.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande

16/05/2016

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Roberto Gatto

tel. 071-806.3651; indirizzo mail: roberto.gatto@regione.marche.it

Indice	pag.
1. Definizioni	3
2. Obiettivi e finalità	4
3. Ambito territoriale	4
4. Dotazione finanziaria	4
5. Descrizione del tipo di intervento	5
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	5
5.1.1. Requisiti del soggetto richiedente	5
5.1.2. Requisiti dell'impresa	5
5.1.3. Requisiti del progetto	5
5.2 Tipologia dell'intervento	5
5.2.1 Aiuto agli investimenti.....	5
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili.....	8
5.3.1 Spese ammissibili	8
5.3.2 Spese non ammissibili	8
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto.	8
5.4.1 Entità degli aiuti.....	8
5.5. Selezione delle domande di aiuto.....	9
5.5.1 Criteri per la selezione delle domande.....	9
5.6 Clausola di revisione	12
5.7 Trasferimento degli impegni	12
6. Fase di ammissibilità	13
6.1. Presentazione della domanda di aiuto	13
6.1.1. Modalità di presentazione delle domande	14
6.1.2. Termini per la presentazione delle domande	14
6.1.2.1. Modifica Domanda iniziale	14
6.1.2.2. Modifica per ritiro parziale	15
6.1.2.3. Ritiro totale della domanda	15
6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità	15
6.1.4. Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa	15
6.2. Istruttoria di ammissibilità	16
6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria.....	16
6.2.2. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente	17
6.2.3. Richiesta di riesame	17
6.2.4. Completamento istruttoria e redazione della graduatoria.....	18
6.2.5. Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità.....	18
7. Fase di realizzazione e pagamento	18
7.1. Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni..	18
7.1.1. Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento	19
7.1.2. Ritiro totale della domanda	19
7.1.3. Istruttoria delle istanze di pagamento	19
7.2. Erogazione dei premi	22
7.3. Chiusura del procedimento amministrativo	23
7.4. Controlli e sanzioni	23
7.4.1. Calcolo delle riduzioni ed esclusioni	23
7.5. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	23
7.6. Informativa trattamento dati personali e pubblicità	24

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

Agricoltore in attività: i requisiti dell'agricoltore in attività sono stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti. (1)

Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento.

Animale accertato: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura di sostegno.

Autorità di Gestione: l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche.

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004.

Comitato di Coordinamento della Misura (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura .

CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione .

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto .

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento .

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale (2).

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o al numero dei capi o UBA allevati

1 Cfr anche Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.

2 Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020)

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA): La Struttura decentrata territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo .

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale .

Richiedente: soggetto che presenta domanda di aiuto.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

Unità Bovine Adulte (UBA): La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali nei relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato II del Reg. UE 808/2014;

Zone di montagna : Ubicazione in aree rurali D e C3 degli investimenti realizzati (Per l'elenco dei Comuni della Regione Marche suddivisi per provincia e per aree rurali vedi allegato 3).

2. Obiettivi e finalità

La Regione Marche, anche al fine di assicurare continuità alle forme di sostegno tra il periodo di programmazione del PSR Marche 2007/2013 e la programmazione 2014/2020, attiva la presentazione delle domande di sostegno per l'anno 2016 a valere sulla **Misura 14** del Programma di Sviluppo Rurale delle Marche 2014/2020 per le seguenti operazioni/tipologie d'intervento: **Benessere degli animali**.

La suddetta misura interessa gli agricoltori della Regione Marche che si impegnano, volontariamente, ad assumere impegni che migliorano il benessere degli animali attraverso la realizzazione e diffusione di tecniche di allevamento che migliorano il benessere degli animali al di là delle condizioni minime previste dalla normativa vigente, sia nazionale che comunitaria, e dal regime della condizionalità.

Ciò nel rispetto delle prescrizioni stabilite: dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) n. 1305/2013, Articolo 33, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR; dal Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Interessa un periodo di impegno di cinque anni.

Per il primo anno la domanda è definita di sostegno/pagamento e va presentata secondo quanto stabilito al paragrafo 6.1.

Per gli anni successivi devono essere presentate annualmente le domande di pagamento, recanti la conferma degli impegni assunti.

3. Ambito territoriale

La Misura 14 si applica sull'intero territorio della Regione Marche.

4. Dotazione finanziaria

Per l'annualità è assegnato uno stanziamento iniziale di euro 1.000.000,00 finalizzato alla copertura finanziaria del primo anno di impegno delle domande di sostegno ammesse al finanziamento.

La Regione si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi qualora risulti necessario per garantire il regolare avanzamento finanziario della Misura e del Programma.

E' garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

I destinatari sono agricoltori singoli o associati, in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale.

5.1.2 Requisiti dell'impresa

L'impresa deve avere i seguenti requisiti al momento del rilascio a sistema della domanda di sostegno:

1. titolari di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche e detentori di animali della specie bovina, ovina e suina;
2. consistenza media annua, per singola specie, non inferiore a 5 UBA nelle zone di montagna e 10 UBA nelle altre zone;
3. prevedono di allevare le specie animali per almeno un periodo di 5 anni;
4. partecipano, con la stessa specie oggetto di richiesta di contributo, con tutto gli animali presenti in azienda;
5. apportano sostanziali miglioramenti alle condizioni di benessere animale del proprio allevamento.

Il premio è erogato sulla base degli animali effettivamente allevati e dichiarati, espressi in animali in unità di bestiame adulto (UBA) secondo la seguente tabella di conversione:

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA

5.1.3 Requisiti del progetto

E' prevista la presentazione, in allegato alla domanda di sostegno, di:

- piano aziendale che attesti la situazione delle pratiche adottate in azienda al momento della domanda (come da allegato 1);
- certificazione del livello di benessere animale dell'allevamento al momento della presentazione della domanda (come da allegato 2).

5.2 Tipologia dell'intervento

5.2.1 Aiuto agli investimenti

Gli impegni volontari assunti dagli allevatori per migliorare il benessere degli animali vanno al di là dei requisiti obbligatori e migliorano i metodi di produzione negli allevamenti delle specie bovina, ovina e suina con attitudine alla produzione di carne e latte nei seguenti settori così come definiti dall'art. 10 del Regolamento delegato della Commissione:

- Azione 1: acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento;
- Azione 2: ammodernamento delle condizioni di stabulazione, come le maggiori disponibilità di spazio, pavimentazioni adeguate agli animali allevati, materiali di arricchimento tendenti al miglioramento degli aspetti comportamentali e luce naturale;
- Azione 3: consentire l'accesso all'esterno;

- Azione 4: pratiche che evitano mutilazione e/o la castrazione degli animali, o in casi specifici l'uso di anestetici, analgesici e farmaci anti-infiammatori quando è necessaria la mutilazione o la castrazione.

Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenuti per tutto il periodo di impegno quinquennale.

I principali impegni sono descritti di seguito.

1. Bovino da carne

Azione 1) acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento.

- Obbligo, non remunerato perché sostenuto da altra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura;
- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario;
- supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata;
- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico);
- sistematica cura dei piedi degli animali;
- lotta regolare ai roditori ed agli infestanti;
- definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria.

Azione 2) ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale.

- passaggio dal sistema di allevamento a posta fissa a quello a stabulazione libera;
- corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno);

Azione 3) consentire l'accesso all'aperto.

- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 180 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche;
- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità.

Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione

- numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs. n.146/2001. In caso di necessità uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni.

2. Bovino da latte

Azione 1) acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento.

- Obbligo, non remunerato perché sostenuto da altra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura
- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario;
- supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata;
- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico);
- adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali (controllo analitico due volte l'anno su mangimi e mais da granella);
- corretta gestione igienico sanitaria delle gabbiette;
- sistematica cura dei piedi degli animali;
- lotta regolare ai roditori ed agli infestanti;
- definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria.

Azione 2) ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale.

- passaggio dal sistema di allevamento a posta fissa a quello a stabulazione libera;

- corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno);

Azione 3) consentire l'accesso all'aperto

- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 180 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;

- integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche;

- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità.

Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione

- numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001. In caso di necessità uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni.

3. Ovino (attitudine carne e latte)

Azione 1) acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento.

- obbligo, non remunerato perché sostenuto da altra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura

- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario;

- supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata;

- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico);

- adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali (controllo analitico due volte l'anno su mangimi e mais da granella);

- sistematica cura dei piedi degli animali;

- lotta regolare ai roditori ed agli infestanti;

- definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria.

Azione 2) ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale.

- corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno).

Azione 3) consentire l'accesso all'aperto

- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 180 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;

- integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche;

- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità.

Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione

- numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001. In caso di necessità uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni.

4. Suino

Azione 1) acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento.

- Obbligo, non remunerato perché sostenuto da altra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura;

- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario;

- supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata;

- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico);

- adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali (controllo analitico due volte l'anno su mangimi e mais da granella);
- sistematica cura dei piedi degli animali;
- lotta regolare ai roditori ed agli infestanti;
- definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria.

Azione 2) ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale.

- utilizzo di lettiera permanente con materiale idoneo (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno);

Azione 3) consentire l'accesso all'aperto.

- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 180 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche;
- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità.

Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione

- numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs. n.146/2001. In caso di necessità uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni.

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Verrà erogato un premio ad UBA per le UBA che risulteranno verificate dalla BDN, fino ad un max di 100 UBA/anno fermo restando l'obbligo di partecipare con tutti gli animali presenti in azienda della stessa specie oggetto di contributo spese seguenti voci di spesa.

Solo per il primo anno di impegno, per le domande che verranno ammesse in graduatoria e finanziate, viene riconosciuto anche il costo per la certificazione del livello di benessere animale dell'allevamento presentata al momento della domanda (come da allegato 2) per un importo di 250,00 Euro ad azienda .

Qualora una stessa azienda detiene animali di più specie può presentare una domanda diversa per ogni specie (bovina da carne, bovina da latte, ovina attitudine carne e latte e suina) nel limite di 100 UBA/anno sopra indicato.

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le UBA eccedenti 100 UBA/anno per azienda, fermo restando l'obbligo di partecipare con tutti gli animali presenti in azienda della stessa specie oggetto di contributo.

5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

5.4.1 Entità dell'aiuto

L'importo del premio Euro/UBA, fino ad un max di 100 UBA/anno fermo restando l'obbligo di partecipare con tutti gli animali presenti in azienda della stessa specie oggetto di contributo, corrisponde a quanto sotto riportato

Specie e attitudine	Azione 1 Acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento (€/UBA/anno)	Azione 2 Ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale (€/UBA/anno)	Azione 3 Consentire l'accesso all'aperto (€/UBA/anno)	Azione 4 Uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione (€/UBA/anno)
Bovino da carne	184	125	131	16
Bovino da latte	213	125	131	16
Ovino attitudine carne e latte	98	54	57	16
Suino	69	6	21	9

Specie e attitudine	1 Impegni obbligatori definiti dalle azioni 1 e 4 (€/UBA/anno)	2 Impegni obbligatori definiti dalle azioni 1 +2 + 4 (passaggio dall'allevamento a posta fissa alla stabulazione libera in box/paddock) (€/UBA/anno)	3 Impegni obbligatori definiti dalle azioni 1 + 3 +4 (passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo con pascolo nel periodo primaverile-estivo) (€/UBA/anno)
Bovino da carne	200	325	331
Bovino da latte	229	354	361
Ovino attitudine carne e latte	114	168	171
Suino	78	84	99

Agli importi suddetti va sommato il costo di certificazione del livello di benessere animale dell'allevamento presentata al momento della domanda del primo anno di impegno (come da allegato 2) . Solo per il primo anno di impegno viene riconosciuto il costo per la certificazione per un importo di 250,00 Euro ad azienda .

5.5 Selezione delle domande di aiuto

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria unica regionale, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella.

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'	PESO %
A. allevamenti ubicati in zone montane di cui all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/13	40%
B. allevamenti sentinella (Regolamento ce 1266/2007 e s.m.; decreto legislativo 225/2003 e s.m.; DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini)	30%

C. aziende con allevamenti ubicati in aree o territori interessati da specifiche misure di biosicurezza o lotta contro le principali malattie del bestiame, imposte dall'Autorità sanitaria competente a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti (Le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del DPR 320/1954 – art. 1 lista delle malattie infettive trasmissibili)	20%
D. adesione ad azioni di controllo di malattie infettive a carattere volontario (IBR dei bovini in previsione di riattivazione del piano IBR 2009-2011 di cui al Decreto PF VSA 181/2009; PARATUBERCOLOSI per la parte relativa all'attivazione della partecipazione volontaria al piano di controllo per l'assegnazione della qualifica sanitaria degli allevamenti nei confronti delle Paratubercolosi bovina di cui all'accordo Stato Regioni n. 146/CSR del 17 ottobre 2013)	10%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. allevamenti ubicati in zone montane di cui all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/13	Punti
- Domande presentate da aziende ubicate in aree D	1
- Domande presentate da aziende ubicate in aree C3	0.8
- Altre domande	0

B. allevamenti sentinella (Regolamento ce 1266/2007 e s.m.; decreto legislativo 225/2003 e s.m.; DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini)	Punti
- Domande presentate da allevamenti sentinella che adottano misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale ovina	1
- Altre domande	0

C. aziende con allevamenti ubicati in aree o territori interessati da specifiche misure di biosicurezza o lotta contro le principali malattie del bestiame, imposte dall'Autorità sanitaria competente a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti (Le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del DPR 320/1954 – art. 1 lista delle malattie infettive trasmissibili)	Punti
- Domande presentate da allevamenti ubicati in aree o territori interessati da specifiche misure di biosicurezza imposte dall'Autorità sanitaria competente	1
- Domande presentate da allevamenti ubicati in aree o territori interessati dalla lotta contro le principali malattie del bestiame	0,5
- Altre domande	0

D. adesione ad azioni di controllo di malattie infettive a carattere volontario (IBR dei bovini in previsione di riattivazione del piano IBR 2009-2011 di cui al Decreto PF VSA 181/2009; PARATUBERCOLOSI per la parte relativa all'attivazione della partecipazione volontaria al piano di controllo per l'assegnazione della qualifica sanitaria degli allevamenti nei confronti delle Paratubercolosi bovina di cui all'accordo Stato Regioni n. 146/CSR del 17 ottobre 2013)	Punti
- Domande presentate da allevamenti che volontariamente aderiscono ad azioni di controllo di malattie infettive quali IBR dei bovini, Paratubercolosi bovina.	1
- Altre domande	0

L'azienda viene considerata come ricadente in area montana qualora il centro operativo aziendale ed il codice aziendale della BDN ricadono in area montana.

Il miglioramento di ogni obiettivo è valutato tramite un sistema di punteggi riportati nella seguente tabella che esprime il peso e l'importanza dell'azione nell'ambito dell'area di intervento.

AZIONE 1	punteggi			
	bovino da carne	bovino da latte	ovino	suino
Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura (non remunerato dalla presente Misura n. 14 ma dalle Misure 1e/o 2)	10	10	10	10
Impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario	10	10	15	10
Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata	5	5	5	10
Adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine negli alimenti zootecnici	-	4	5	3
Qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico)	5	4	5	5
Corretta gestione igienico sanitaria delle gabbiette	-	2	-	-
Sistematica cura dei piedi degli animali	5	5	3	2
Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti	5	3	5	5
Definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria	5	4	7	5
TOTALI PARZIALI	45	48	55	50
AZIONE 2	Punteggi			
	bovino da carne	bovino da latte	ovino	suino
tipologia di allevamento a stabulazione libera in box in stalla/paddock	15	12	-	-
Corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno)	5	5	5	5
TOTALI PARZIALI	20	17	5	5
AZIONE 3	Punteggi			
	bovino da carne	bovino da latte	ovino	suino
Tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo	10	10	10	10
Integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche	5	5	5	5
Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità	5	5	10	5
TOTALI PARZIALI	20	20	25	20
AZIONE 4	Punteggi			
	bovino da carne	bovino da latte	ovino	suino
uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni	15	15	15	25
TOTALI PARZIALI	15	15	15	25

Per il primo anno è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D);
2. si calcherà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C-D) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria del presente bando, pari a Euro 1.000.000,00 .

La misura impegna l'allevatore a raggiungere obbligatoriamente tutti gli obiettivi indicati nelle azioni 1 e 4 ed a raggiungere in maniera facoltativa tutti gli obiettivi indicati nell'azione 2 (box in stalla / paddock esterni) o nell'azione 3 (pascolo nel periodo primaverile-estivo). A parità di punteggio ottenuto viene assegnata priorità al richiedente che ottiene un punteggio più elevato in relazione ai suddetti obiettivi.

Il 10%, della dotazione finanziaria disponibile sarà cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione per la costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

Le economie derivanti dal fondo di riserva vanno utilizzate per i bandi successivi all'accertamento delle economie, quantificabili dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei ricorsi o l'esito favorevole dei ricorsi proposti. Le economie riscontrate andranno ad aggiungersi alle disponibilità del piano finanziario del PSR per l'ultimo bando emanabile.

Le annualità successive alla prima potranno presentare domanda soltanto le imprese che sono rientrate in graduatoria e finanziate il primo anno .

5.6 Clausola di revisione

La clausola di revisione di cui all'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13 è stabilita per gli interventi realizzati ai sensi:

- dell'art. 28, Pagamenti agro-climatico-ambientali
- dell'art.29, Agricoltura biologica;
- dell'art. 33, benessere degli animali;
- dell'art. 34 Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste .

Tale clausola permette l'adeguamento degli investimenti in caso di modifica dei pertinenti criteri o dei requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 ⁽³⁾ in caso di modifica di tali pratiche.

Qualora il beneficiario non accetti gli adeguamenti sopra indicati può rinunciare all'impegno assunto ai sensi degli artt. 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

5.7 Trasferimento degli impegni

Qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisca, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può succedere nell'impegno per il restante periodo. In assenza del trasferimento di impegno, il beneficiario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti, relativamente all'allevamento, oggetto di trasferimento .

³ REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

Nel caso di trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare alla SDA (Struttura Decentrata Agricoltura), entro il termine di **due mesi** dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Anche il subentrante, nel caso intenda proseguire l'impegno, dovrà comunicare la propria disponibilità.

Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, comporta l'obbligo da parte del subentrante di inoltrare tramite PEC in Pdf immutabile alla SDA l'apposito modello predisposto dall'Organismo Pagatore (AGEA). Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario".

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di aiuto

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procedimento⁽⁴⁾.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;
- c) presso gli uffici del Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche.

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN per la presentazione delle domande di pagamento, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Il richiedente, dopo aver completato la fase di compilazione della domanda e registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato) sottoscrive la domanda con firma elettronica mediante codice OTP e procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Con la firma elettronica, mediante il codice OTP, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA;

⁴ L. 241/90, art. 2

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata entro il termine del 16 maggio 2016 .

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio 2016. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili quelle presentate oltre il termine e quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

6.1.2.1 Modifica Domanda iniziale

E' possibile presentare una "domanda di modifica" ⁽⁶⁾ di alcuni dati della domanda iniziale precedentemente presentata. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare il n. di UBA oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

La presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del 16 maggio 2016 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2016 .

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine;
- le domande che non contengano l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale;
- quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

6.1.2.2 Modifica per ritiro parziale

Una domanda di modifica per ritiro parziale ⁷ permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN .

E' ammessa soltanto la seguente variazione della domanda:

- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare il n. di UBA oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

⁶ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

⁷ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)

Il termine per la presentazione delle domande di modifica per ritiro parziale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili

- le domande pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco;
- quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

6.1.2.3 Ritiro totale della domanda

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN.

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità online messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità

E' prevista la presentazione, in allegato alla domanda di sostegno, di:

- piano aziendale che attesti la situazione delle pratiche adottate in azienda al momento della domanda (allegato 1);
- certificazione del livello di benessere animale dell'allevamento al momento della presentazione della domanda (allegato 2), sottoscritta da un medico veterinario iscritto all'albo professionale.

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi

Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati nei casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma ⁽⁸⁾.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;

⁸ Il regolamento prevede inoltre "Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi"

- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi.

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega,
- le attività delegate

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità, non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC⁹.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli hanno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti.

⁹ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

Verrà verificato il “piano aziendale che attesti la situazione delle pratiche adottate in azienda al momento della domanda” (allegato 1 alla domanda) ;

Circa il possesso dei requisiti di condizionalità verrà verificata la “certificazione del livello di benessere animale dell’allevamento al momento della presentazione della domanda, sottoscritta da un medico veterinario iscritto all’albo professionale” (allegato 2 alla domanda).

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell’ambito del SIGC, dell’Organismo Pagatore (AGEA) nell’ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da /AGEA OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell’operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

La verifica di ammissibilità dovrà essere completata entro 90 giorni ⁽¹⁰⁾ a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande.

Visite aziendali

E’ data facoltà all’istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragr. 5.5.1 e richiesti in domanda dai beneficiari.

I requisiti per l’attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

La verifica delle priorità richieste verrà effettuata richiedendo i dati necessari alla P.F Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Marche.

Cause di inammissibilità

Determinano la non ammissibilità della domanda:

- la presentazione oltre i termini (cfr. paragr. 6.1.2)
- la mancata presentazione della documentazione di cui al paragr. 6.1.3.
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando;
- domande non firmate con le modalità previste dal presente bando ;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall’Amministrazione (cfr paragr. 6.1.4.1.).

6.2.2 Comunicazione dell’esito dell’istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità della domanda si provvederà all’invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l’indicazione del termine perentorio di 10 giorni entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3).

6.2.3 Richiesta di riesame

Entro dieci giorni dalla comunicazione dell’esito istruttorio, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM ⁽¹¹⁾), attraverso la presentazione di memorie scritte.

¹⁰ Salvo eventuali ritardi nell’apertura delle funzionalità SIAN

¹¹ Il Comitato istituito per il coordinamento e l’omogeneizzazione dell’attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di Misura.

Le istanze vanno indirizzate al C.C.M, tramite il responsabile provinciale della SDA.

Tali istanze saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati e deve contenere l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè :

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione .

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'esito istruttorio, il Responsabile regionale di misura predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

In relazione alle dotazioni finanziarie previste negli avvisi pubblici, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse attribuite.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misura.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

La pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco nel BURM e nel sito istituzionale dell'AdG (www.agri.marche.it) funge da comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art.8, comma 3 della L.241/90 e succ. modif. e integr. .

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione sul BUR; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

La comunicazione di finanziabilità e di non finanziabilità è inviata a firma del responsabile regionale di misura.

7. Fase di realizzazione e pagamento

Di seguito alla domanda di sostegno/pagamento del primo anno, il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento per gli anni di impegno successivi al primo tramite le funzionalità rese disponibili sul sito www.sian.it .

La domanda di pagamento deve essere indirizzata all'Organismo Pagatore AGEA, che ne ha la competenza.

7.1 Termine per la presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata a chi ne ha curato la presentazione.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2016 sono i seguenti:

- a) **16 maggio 2016** per le "domande iniziali";
- b) 16 maggio 2016 per le "domande di modifica";

c) per le “domande di modifica (ritiro parziale)”, il termine ultimo coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

7.1.1 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio 2016. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il 10 giugno 2016 sono non ricevibili.

La presentazione di una “domanda di modifica” oltre il termine del 16 maggio 2016 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2016.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2016 sono non ricevibili.

Le domande di modifica (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono non ricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.1.2 Ritiro totale della domanda

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.1.3 Istruttoria delle istanze di pagamento

Le aziende che presentano domanda per questa misura 14 devono essere assoggettate al sistema di controllo SIGC.

Laddove l'esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in loco) non sia ostativo al pagamento stesso, occorre far presente quanto segue:

1. aziende non selezionate a campione:

- il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;

2. aziende facenti parte del campione:

- l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC e controlli in loco).

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), un anticipo fino al 75% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

L'anticipo deve essere versato anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre dell'anno di riferimento.

Tale possibilità resta condizionata dall'apertura degli applicativi da parte dell'Organismo Pagatore Agea.

Controlli amministrativi

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale:
 - verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
 - verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
 - controlli specifici previsti per la misura.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare per la programmazione 2014-2020 si applica il D.M. prot. N. 3536 dell' 8 febbraio 2016 (GURI n. 67 del 21/3/2016) e s.m.i..

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno e per la mancata presentazione di una domanda di pagamento in una qualsiasi campagna nel corso dell'impegno, si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo.

Riguardo al metodo di controllo e verifica degli impegni assunti si farà riferimento a quanto sotto riportato:

MISURA 14 - BENESSERE ANIMALE	
DEFINIZIONE DEI METODI DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'	
Azione 1 - acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento	
MACROAREA	METODO DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'
Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura	Attestato di partecipazione rilasciato da un organismo riconosciuto dalla Regione Marche (da ottenere entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria).
Impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza di tipo sanitario	Stipulare un contratto professionale con il veterinario (entro due mesi dalla data di approvazione della graduatoria) ed obbligo di registrazione della fattura emessa per ognuna delle tre visite annuali su apposito registro.

Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata	Stipulare un contratto professionale con il veterinario alimentarista(entro due mesi dalla data di approvazione della graduatoria) ed obbligo di registrazione della fattura emessa per ognuna delle due visite annuali su apposito registro
Adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali	Conservare l'esito delle analisi semestrali sul mangime o mais da granella per la ricerca di aflatossine (dalla data di approvazione della graduatoria)
Qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico)	Conservare l'esito dell'analisi chimica e batteriologica effettuata da ARPAM o laboratorio accreditato(dalla data di approvazione della graduatoria)
Corretta gestione igienico sanitaria delle gabbiette	Compilare un registro in cui si annota la quantità e la qualità del prodotto igienico sanitario impiegato. Conservare le relative fatture di acquisto (dalla data di approvazione della graduatoria)
Sistematica cura dei piedi degli animali	Compilare un registro in cui si annotano gli interventi di mascaia. Conservare le fatture rilasciate da personale qualificato (dalla data di approvazione della graduatoria)
Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti	Stipulare un contratto con ditta specializzata (entro due mesi dalla data di approvazione della graduatoria) ed obbligo della registrazione della fattura emessa per ognuno dei tre interventi su apposito registro
Definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria	Delimitare un'area del ricovero da adibire ad infermeria (entro due mesi dalla data di approvazione della graduatoria)

Azione 2 - ammodernamento delle condizioni di stabulazione

MACROAREA	METODO DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'
Tipologia di allevamento a stabulazione libera	Assenza di capi legati (dalla data di approvazione della graduatoria)
Corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno)	Compilare un registro in cui si annota la quantità e la provenienza del materiale da lettiera e la quantità impiegata nella distribuzione in stalla. Conservare le fatture di acquisto della paglia o materiale simile, se del caso (dalla data di approvazione della graduatoria)

Azione 3 - consentire l'accesso all'esterno

MACROAREA	METODO DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'
------------------	---

Tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo	Delimitazione catastale dell'area adibita a pascolo (verifica sul fascicolo aziendale della superficie a pascolo disponibile e calcolo delle UBA/Ha che non debbono essere superiori a 2 UBA/Ha nel periodo di pascolo) – (da attivare entro 12 mesi dalla data di approvazione della graduatoria).
Integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche	Compilare un registro in cui si annota la quantità e la provenienza degli alimenti e la quantità impiegata nella distribuzione. Conservare le relative fatture di acquisto. (dalla data di approvazione della graduatoria)
Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità	Conservare l'esito delle analisi ed in caso di necessità di intervento veterinario conservare e registrare la relativa fattura su apposito registro(dalla data di approvazione della graduatoria)

Azione 4 - pratiche che evitano la mutilazione o castrazione degli animali	
MACROAREA	METODO DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'
Uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni	Stipula di un contratto professionale con il veterinario (entro due mesi dalla data di approvazione della graduatoria) ed obbligo di registrazione della fattura emessa per ognuna delle sei visite annuali su apposito registro

7.2 Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale. La liquidazione dell'aiuto annuale, per un massimo di 5 annualità, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della prima domanda; gli impegni decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda (rilascio informatico).

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), lo identifichi quale beneficiario.

7.3. Chiusura del procedimento amministrativo

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente negativo viene effettuata dalla Regione.

7.4. Controlli e sanzioni

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza; si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo Atto della G.R., in attuazione del D.M. 208/02/2016 n. 3536;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative ad un numero di UBA dichiarato superiore a quello accertato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel regolamento UE 640/2014 e successive mm e ii.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

7.4.1. Calcolo delle riduzioni ed esclusioni

In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal Decreto MIPAAF n. 3536 dell'8 febbraio 2016, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale." e dall'atto regionale che verrà emanato in applicazione di questo Decreto.

7.5. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso i provvedimenti di decadenza dagli impegni relativi alle domande di pagamento successive al primo anno è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

7.6. Informativa trattamento dati personali e pubblicità

Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura in qualità di Autorità di Gestione presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).

La Regione pubblica tutti i decreti regionali di autorizzazione al pagamento sul BURM e sul sito <http://agricoltura.regione.marche.it/>.

Allegati: sono presenti n. 3 allegati :

Allegato 1 : piano aziendale che attesti la situazione delle pratiche adottate in azienda al momento della domanda ;

Allegato 2 : certificazione del livello di benessere animale dell'allevamento al momento della presentazione della domanda, sottoscritta da un medico veterinario iscritto all'albo professionale.

Allegato 3 : elenco comuni della Regione Marche suddivisi per provincia e per aree rurali